



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO |
| <input type="checkbox"/> | DUGGENTO | MICHELE |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2875/01
depositato il 15/11/2001

- avverso [redacted] I.V.A. 1996
contro AGENZIA ENTRATE I.V.A. TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] SAN GIORGIO IONICO TA

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2875/01

UDIENZA DEL

SEZIONE 7

24/05/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

PRONUNCIATA IL:

24/5/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/5/12



Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(Angelo TADANO)

[Handwritten signature]

Viene proposto ricorso contro l'AVVISO di RETTIFICA n. [REDACTED]/01 con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio IVA di Taranto per l'anno 1996 rettifica la dichiarazione annuale presentata sulla base di PVC della G. di F. e richiede IVA ritenuta indebitamente detratta per fatture considerate riferite ad operazioni inesistenti. Vengono altresì irrogate conseguenti sanzioni.

Il ricorrente contesta l'operato dell'Agenzia per aver emesso un ulteriore avviso di rettifica sempre per l'anno 1996, anno per il quale già in data 10-2-1999 ne era stato notificato un altro.

L'atto viene contestato per:

- *illegittima acquisizione dei dati utilizzati;
- *errato uso di prove indirette;
- *grave mancanza di motivazione;
- *eccesso di potere dei verbalizzanti;
- *irrilevanza delle dichiarazioni di terzi;
- *inattendibilità dei fatti a base della rettifica;
- *mancanza di prova di fittizietà delle operazioni;
- *rettifica errata per mancato riconoscimento nell'accertamento dei diritti spettanti per legge al cedente ed al cessionario.

Per ognuno dei suddetti punti il ricorrente propone sue approfondite argomentazioni e, allegando numerosa documentazione a sostegno delle sue tesi, conclude il ricorrente con richiesta di nullità dell'atto opposto e con condanna dell'Agenzia alla refusione delle spese di lite da pagare in favore del costituito difensore dichiaratosene anticipatario.

L'Agenzia delle Entrate ufficio IVA di Taranto è costituita in atti ed in proprie deduzioni scritte precisa la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed ognuna di loro si riporta ai propri scritti ed alle proprie richieste già espresse.

Esaminati gli atti la Commissione ritiene di dover confermare le argomentazioni e le richieste del ricorrente.

Va subito chiarito che l'operato dell'Agenzia delle Entrate non può essere censurato per il fatto che lo stesso per l'anno 1996, dopo aver emesso un avviso di rettifica, ne ha emesso uno nuovo. Pur non avendo fornito alcuna giustificazione sul punto l'Agenzia, ritiene la Commissione che ciò sia ragionevolmente possibile per l'eventuale rilievo di altre situazioni sempre riguardanti lo stesso anno, ma sempre con emissione degli atti nei termini previsti per l'accertamento delle imposte secondo le norme della imposta medesima. L'Agenzia ha rispettato i termini di legge e le contestazioni riferite nell'avviso di rettifica oggi in esame non sono state

Reg. 2875/01 § 2 - - -

mai inserite in altri atti. Da qui la piena legittimità dell'operato in tal punto dell'Agenzia delle Entrate.

Deve essere poi sottolineato che per l'anno 1996, la rettifica della dichiarazione annuale IVA operata con l'atto oggi in esame, è gravemente mancante di motivazione.

Vero è che l'Ufficio IVA si è riportato al PVC per relathionem, ma l'obbligo di motivazione per legge rimane in capo all'ufficio che emette l'accertamento che in ogni caso nel proprio atto deve chiaramente esporre l'iter logico giuridico che lo ha condotto alle richieste e quando in particolare l'ufficio dell'Agenzia si rimette ad altri atti, deve citare ed esporre espressamente nel suo accertamento gli elementi probanti in suo favore. Nulla di ciò ha esposto l'Agenzia che invero ha ritenuto di poter esaurire il suo compito costituendosi agli atti con il foglio prot. 116/2002 e sul quale in quattro righe annotate a mano ha segnalato che l'odierno ricorrente si è reso responsabile della violazione di cui "all'art.28-1° comma DPR 633/2 per aver presentato la dichiarazione IVA anno 1996 con dati inesatti in virtù di una indebita detrazione d'imposta relativa a fatture ritenute riferite ad operazioni inesistenti".

Deve osservare la Commissione che per quanto è dato conoscere soprattutto per quanto riportato dal ricorrente, l'esposizione motivazionale dell'Agenzia sia nell'atto notificato che nelle deduzioni scritte, costituisce chiara rinuncia a voler convalidare il proprio assunto con prove e documenti.

Tale rinuncia è ancora più grave per il fatto che l'Agenzia si è riferita ad "indebita detrazione IVA relativa a fatture riferite ad operazioni inesistenti" ove nulla è stato provato di tale fittizietà sotto il profilo soggettivo ed oggettivo e neppure da altri profili.

La Commissione deve affermare di concordare con il ricorrente quanto contesta il fatto che non ha alcun rilievo e non è sufficiente la ritenuta mancanza delle strutture per l'esecuzione dei lavori per parlare di operazioni fittizie. La fittizietà delle operazioni doveva essere provata con elementi e fatti inconfutabili, ma per quanto riportato agli atti (esistenza delle fatture--emissione delle stesse sulla base di bolle di accompagnamento--regolare contabilizzazione delle fatture --pagamenti eseguiti,ecc.) si può solo ritenere che le operazioni fatturate siano state effettivamente eseguite. Le operazioni commerciali, specie dove siano presenti prestazioni da eseguire, non possono considerarsi empiriche o non eseguite per ragioni indiziarie o supposizioni. Le "prestazioni" sono fatti che provengono da accordi contrattuali reciprocamente accettati dalle parti contraenti, fatti che prescindono da chi materialmente esegue la prestazione, ma che non possono essere cancellate in via indiziarie tanto più quando le risultanze contabili confermano l'esecuzione delle prestazioni stesse.

In ordine alla prova documentale della reale esecuzione delle opere, ritiene la Commissione che il ricorrente abbia provato puntigliosamente la

Ag. 2875/01 f. 3=

regolarità delle fatture e delle prestazioni eseguite, ma l'Agenzia neppure agli atti del presente procedimento ha ritenuto di dover controdedurre o proporre prove fattuali e documentali in favore del proprio assunto anche per la delicatezza della materia IVA che appartenendosi ad operazioni di acquisti e vendite non può essere cancellata senza dare prove concrete della completa inesistenza delle operazioni sia per il cessionario che per il cedente.

Per quanto detto, assorbente anche per quant'altro esposto agli atti, devono essere accolte le richieste del ricorrente e censurato l'operato dell'Agenzia. Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

②

Settima

La Quarta Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

==in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di rettifica n. 8 [redacted] anno 1996 opposto;

==determina in via equitativa le spese di questo giudizio in euro 2.200 (duemiladuecento) oltre IVA e cap di legge, pone le stesse a completo carico di Agenzia delle Entrate Taranto e da pagare in favore del costituito difensore che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso il giorno 24-5-2010

IL PRESIDENTE RELATORE
(Riccardo Occhinegro)